

La circolare di lavoro e previdenza n. 8/2017

Lavoratori extra UE: semplificazioni per i trasferimenti intrasocietari

di Carlo Cavalleri e Isabella De Vecchis – consulenti del lavoro

Con il [D.Lgs. 253/2016](#), pubblicato nella G.U. n. 7/2017, sono state apportate importanti modifiche al D.Lgs. 286/1998, ossia il Testo Unico sull'immigrazione, con l'introduzione degli articoli [27-quinquies](#) e [27-sexies](#), che introducono ulteriori ipotesi per l'ingresso degli stranieri al di fuori delle quote stabilite dal decreto flussi.

Premessa

Ad oggi lo scambio fra società appartenenti allo stesso gruppo di personale di grado elevato o di lavoratori altamente qualificati è una prassi sempre più diffusa al fine di rendere tali risorse più consapevoli della realtà dell'intera compagine societaria. Anche la nostra legislazione si sta evolvendo in tale direzione, facilitando l'entrata in Italia di questi lavoratori e, in effetti, nella seconda metà dell'anno 2016 abbiamo avuto due importanti provvedimenti in questo senso.

Il primo è la [circolare congiunta n. 3303/2016](#), dei Ministeri del lavoro e dell'interno, che ha uniformato a livello nazionale le procedure di competenza degli Sportelli unici per l'immigrazione, individuando la documentazione occorrente ai fini dell'ingresso al di fuori delle quote, fra gli altri, dei lavoratori che rientrano nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 27, comma 1 e *27-quater*, D.Lgs. 286/1998, ossia:

- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'UE (lettera a);
- persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato (lettera f);
- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati (lettera g).

Il secondo è il [D.Lgs. in commento](#), recante norme in materia di ingresso e soggiorno di lavoratori stranieri altamente specializzati, nell'ambito di trasferimenti intra-societari, entrato in vigore l'11 gennaio 2017. In particolare, il decreto definisce i tempi e le modalità per la procedura amministrativa per il rilascio del nulla osta.

Prima di procedere all'analisi degli articoli introdotti, occorre definire il trasferimento intrasocietario e l'entità ospitante ai sensi del D.Lgs. 253/2016, che all'[articolo 1](#), comma 2, recita:

“Per trasferimento intra-societario ai sensi del comma 1 si intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.”

Al comma 3 definisce invece l'entità ospitante come ogni:

“sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia.”

Lavoratori interessati

Definiti i concetti di trasferimento intrasocietario e entità ospitante, possiamo passare all'analisi dei soggetti interessati dal provvedimento. I due nuovi articoli disciplinano, infatti, l'ingresso e soggiorno di stranieri extracomunitari nell'ambito di trasferimenti intra-societari ([27-quinquies](#)) e l'ingresso di stranieri extra comunitari in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro ([27-sexies](#)).

I lavoratori interessati dalle nuove procedure sono i dirigenti, i lavoratori specializzati e i lavoratori in formazione. I lavoratori specializzati vengono definiti come i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza a un albo professionale; mentre quelli in formazione sono i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.

A questi lavoratori sono consentiti l'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intrasocietari, per periodi superiori a 3 mesi, al di fuori delle quote di cui all'[articolo 3](#), comma 4, D.Lgs. 286/1998, anche nel caso in cui essi siano stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e chiedano di essere ammessi nel territorio nazionale.

In quest'ultimo caso i lavoratori, che sono già titolari di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro, ovviamente in corso di validità, devono richiedere il nulla osta solo se vengono chiamati a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipendono o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per più di 90 giorni in un arco temporale di 180 giorni.

La durata massima del trasferimento è di 3 anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati, mentre è ridotta a 1 anno per i lavoratori in formazione.

Inoltre, tra la fine della durata massima del trasferimento e la presentazione di un'altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno 3 mesi.

È escluso dalla procedura in oggetto chi:

- richiede un permesso di soggiorno in qualità di ricercatore;
- può beneficiare di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione Europea in forza fra accordi conclusi fra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione europea e i suoi Stati membri;
- soggiorna in Italia in qualità di lavoratore distaccato ai sensi della [Direttiva 96/71/CE](#) e della [Direttiva 2014/67/UE](#);
- svolge attività di lavoro autonomo;
- svolge lavoro somministrato;
- è ammesso come studente a tempo pieno o effettua un tirocinio di breve durata nell'ambito del percorso di studi.

La procedura amministrativa

L'entità ospitante avvia la procedura amministrativa presentando la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intrasocietario allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui essa ha la sede legale.

Nella richiesta devono essere contenute le seguenti indicazioni, a pena di rigetto, oltre all'impegno dell'entità ospitante a comunicare allo Sportello unico per l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che incide sulle condizioni di ammissione:

- che l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel Paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;
- che il lavoratore ha lavorato alle dipendenze della stessa impresa o di un'impresa appartenente allo stesso gruppo per un periodo minimo di 3 mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento intra-societario;
- il contratto di lavoro o una lettera di incarico da cui risultino la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante, il ruolo ricoperto dal lavoratore (dirigente, lavoratore specializzato o lavoratore in formazione), la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di occupazione e la clausola per la quale al termine del trasferimento intra-societario lo straniero farà ritorno in un'entità appartenente alla stessa impresa o a un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese terzo;
- il possesso delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di studio richiesti dalla norma;
- il possesso da parte dello straniero dei requisiti previsti dal D.Lgs. 206/2007, nell'ipotesi di esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la richiesta;
- gli estremi di passaporto valido o documento equipollente dello straniero;
- il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione, per quanto concerne i lavoratori in formazione;
- l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza.

La documentazione anticipata tramite la richiesta telematica dovrà poi essere presentata dall'entità ospitante entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta allo Sportello unico per l'immigrazione, il quale deve procedere alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione. In caso di irregolarità sanabile o incompletezza della stessa, lo sportello invita l'entità ospitante a integrare quanto presentato. In seguito l'UTG acquisisce i pareri di competenza della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, per la verifica delle condizioni di impiego, e della Questura, per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero.

Entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta, infine, rilascia il nulla osta o comunica al richiedente il rigetto dello stesso.

Il seguito della procedura è lo stesso di tutte le richieste di ingresso di cittadini extracomunitari, ossia il nulla osta, che ha anche in questo caso validità di 6 mesi dalla data del rilascio, e il codice fiscale

dello straniero sono trasmessi in via telematica dallo Sportello unico per l'immigrazione agli Uffici consolari per il rilascio del visto. Lo straniero ha l'onere di dichiarare la propria presenza al SUI che ha rilasciato il nulla osta, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, che recherà la dicitura "ICT" nella rubrica "tipo di permesso" – o "mobile ICT" nel caso di straniero che già soggiornava con permesso ICT in un altro stato membro - e ha durata pari a quella del trasferimento intrasocietario. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato dalla Questura competente, nei limiti di durata massima dei trasferimenti, in caso di proroga del distacco, previa verifica da parte dello Sportello unico per l'immigrazione dei presupposti della proroga, anche nel caso in cui lo straniero svolga attività lavorativa in un altro Stato membro dell'Unione Europea.

È stata prevista, inoltre, una procedura di tipo semplificato che può essere attivata nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un protocollo d'intesa, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5.

In questo caso, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata con modalità telematiche allo Sportello unico per l'immigrazione, che a sua volta la trasmette al Questore per la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello e, ove nulla osti da parte del Questore, lo Sportello unico per l'immigrazione invia la comunicazione, sempre in via telematica, all'Ufficio consolare per il rilascio del visto di ingresso. Anche in questo caso, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza al SUI per il rilascio del permesso di soggiorno.

Rifiuto e revoca del nulla osta o del permesso di soggiorno

Il nulla osta al trasferimento intra-societario può essere rifiutato o se già rilasciato è revocato quando:

- non sono rispettate le condizioni di presentazione della richiesta;
- non è trascorso l'intervallo temporale per la richiesta di un nuovo permesso una volta raggiunta la durata massima del primo;
- i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o sono stati falsificati o contraffatti;
- l'entità ospitante è stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario;

- l'entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
 - l'entità ospitante è stata oggetto di sanzioni per lavoro non dichiarato o occupazione illegale;
 - l'entità ospitante è in corso di liquidazione, è stata liquidata o non svolge alcuna attività economica.
- Il permesso di soggiorno ICT non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato se:
- è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
 - risulta che il lavoratore intrasocietario non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni per l'ingresso e il soggiorno o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta;
 - è stata raggiunta la durata massima del trasferimento.

Le sanzioni

In caso di impiego di uno o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ICT o se il permesso è scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo si applicano le sanzioni previste dall'[articolo 22](#), T.U. immigrazione.

Riferimento normativo articolo 22 TUI	Sanzione
Comma 12	Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
Comma 12-bis	Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a 3; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al comma 3, articolo 603-bis c.p..
Comma 12-ter	Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
Comma 12-quater	Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal Questore, su proposta o con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

Comma 12- <i>quinqies</i>	Il permesso di soggiorno di cui al comma 12- <i>quater</i> ha la durata di 6 mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal Procuratore della Repubblica o accertata dal Questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
---------------------------	--